Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1285

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAUTONE, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, SILERI, ENDRIZZI e LANNUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di alimenti per lattanti

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il latte materno è l'alimento fondamentale e più appropriato per l'alimentazione del neonato e del lattante. Non c'è necessità di ricordare nel dettaglio i molteplici vantaggi che l'allattamento esclusivo al seno comporta per i piccoli, come riconosciuto da tutte le società scientifiche neonatologiche e pediatriche internazionali, *in primis* la Società europea di gastroenterologia e nutrizione pediatrica (ESPGAN).

Molti lattanti non possono essere alimentanti tramite allattamento al seno a causa della mancanza di latte materno, assoluta o relativa. Qualora si verifichino tali condizioni di « ipogalattia » o « agalattia materna » è necessario integrare o sostituire il latte materno con un preparato il più possibile simile. Gli alimenti per la prima infanzia sono l'unico prodotto alimentare che risponde pienamente alle esigenze nutrizionali dei lattanti durante i primi sei mesi di vita fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare. Partendo, quindi, dal presupposto che occorre sempre di più incentivare l'allattamento al seno in tutti i modi possibili, cioè con una corretta informazione, un'adeguata preparazione della mamma durante la gravidanza ed un'equilibrata alimentazione della stessa, in tutte le situazioni in cui la pratica dell'allattamento non è possibile o lo stesso latte materno risulta insufficiente, gli alimenti per lattanti costituiscono l'unica fonte di sostentamento di questi lattanti che permette una crescita armonica e nutrizionalmente corretta; di conseguenza il loro acquisto risulta imprescindibile per la loro sopravvivenza. Ricordiamo che con alimenti per la prima infanzia o per lattanti ci si riferisce a tutti quei prodotti, definiti sia dalla normativa nazionale che da quella europea, come prodotti la cui composizione di base è formata da proteine di latte vaccino e da proteine di soia, singolarmente o mescolate, così come vi rientrano anche gli alimenti per lattanti basati su idrolizzati delle proteine.

Il costo estremamente elevato di questi prodotti è un problema che incide fortemente sul bilancio di quelle famiglie che necessariamente devono acquistare questi prodotti. Soprattutto in Italia tale costo resta troppo alto rispetto alla media europea. In alcuni casi è stato riscontrato che il prezzo, di una specifica marca di latte artificiale, in Italia aveva un costo quasi dieci volte superiore rispetto ad altri Paesi europei, quali Germania e Regno Unito. Nel 2005, l'Autorità *antitrust* aveva sanzionato le principali aziende multinazionali che producono il latte in polvere per lattanti, perché ritenute colpevoli di aver realizzato « un'intesa che ha avuto ad oggetto ed effetto una significativa e consistente alterazione della concorrenza, consistente in un coordinamento delle loro politiche commerciali, e determinando il mantenimento di prezzi assai più elevati rispetto agli altri mercati europei, in violazione dell'articolo 81 del Trattato UE ». I sette maggiori produttori di latte in polvere sono stati sanzionati con una multa totale di quasi 10 milioni di euro. In quel caso il differenziale tra i prezzi italiani e i correlativi prezzi all'estero nel canale farmaceutico è stato valutato nella maggioranza dei casi, maggiore del 150 per cento, con punte di oltre il 300 per cento per i latti di partenza,

nonché maggiore del 100 per cento, con punte di oltre il 200 per cento, per i latti di proseguimento. Considerato che, nonostante tutto, il costo di questi prodotti continua ad essere non competitivo, al fine di agevolare le famiglie gravate dall'acquisto continuativo (almeno per i primi sei mesi di vita del bambino) il presente disegno di legge istituisce un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo sostenuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'acquisto di « alimenti per lattanti », ovvero « formule per lattanti » ovvero « preparati per lattanti » come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alla persona fisica, a condizione che il nucleo familiare di cui fa parte, abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 10 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00